

Divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio)

Il divorzio è l'istituto giuridico che, in seguito a sentenza del Tribunale Civile, scioglie il matrimonio civile ed annulla gli effetti civili del matrimonio religioso, celebrato cioè da un ministro di culto; quest'ultimo matrimonio, persi gli effetti civili, continua a perdurare nel tempo finché non subentra la Delibazione, ovvero la sentenza del Tribunale della Sacra Rota.

La Legge 162/2014, che ha introdotto la possibilità di ricorrere al divorzio davanti l'Ufficiale di Stato Civile, offre a tutte le coppie, che siano di comune accordo, un'alternativa rapida ed economica che consente di procedere allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Vi possono accedere tutte le coppie che non hanno:

- figli minori,
- figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,
- figli maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- non intendono stipulare accordi di trasferimento patrimoniale.

Quando tra i coniugi ci sono figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, è possibile concludere gli accordi di divorzio davanti ad un avvocato (articolo 6 del Decreto Legge del 12/09/2014, n. 132).

Quando richiedere il divorzio

Per poter presentare domanda di divorzio occorre:

- in caso di **separazione giudiziaria** che siano **trascorsi 12 mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- nel caso di **separazione consensuale** che siano **trascorsi 6 mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale che ha provveduto all'omologa della stessa, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, o dalla data dell'accordo stipulato mediante convenzione di **negoziazione assistita** da avvocati, o dalla data dell'**accordo concluso davanti l'ufficiale di stato civile**.

Durante il procedimento e/o all'atto della stipula dell'accordo, i coniugi possono farsi assistere da uno o più avvocati, quale facoltà e non obbligo.

Guida alla procedura

Occorre rivolgersi all'**Ufficiale di stato civile** del comune dove si è celebrato il matrimonio (atto originario) o, in alternativa, al comune dove risulta trascritto per residenza di uno degli sposi al momento del matrimonio (atto trascritto) o, infine, sarà possibile rivolgersi al comune di residenza degli sposi indipendentemente da chi detenga l'atto di matrimonio.

I coniugi devono comparire personalmente, in quanto non è mai consentita una registrazione disgiunta o su delega.

Accordo

- Dopo aver preso un appuntamento, il giorno concordato, l'ufficiale di stato civile **riceverà da ciascun coniuge la dichiarazione** di volontà per divorziare;
- In loco sarà compilato e sottoscritto l'accordo, nonché fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso, **non prima però di 30 giorni**.
- Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per **confermare l'accordo**.

I 30 giorni sono richiesti dalla normativa ai fini di un eventuale ripensamento e valutazione degli effetti dell'accordo stipulato.

N.B. La mancata comparizione nel giorno ed orario concordati equivale a mancata conferma dell'accordo. In tal caso occorrerà avviare eventualmente una nuova procedura.

- L'efficacia si avrà con la conferma, dopo un minimo di 30 giorni dalla firma, dell'accordo. Indipendentemente dalla data di conferma gli effetti decorreranno dalla data dell'accordo.

Documenti da allegare

- Documento di identità
- Autocertificazione
- Sentenza di separazione

Costi:

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, (*delibera G.M. n. 10 del 22.12.2014*) da versare su c/c n. 287896 intestato al Comune di Reggio Calabria

Riferimenti normativi

Legge n. 898/1970

Legge n. 162/2014

Circolari del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Civile per i Servizi Demografici, n. 16 del 1° ottobre 2014, n. 19 del 28 novembre 2014 e n.6 del 24 aprile 201

A chi rivolgersi:

Ufficiale di Stato Civile Patrizia Malara

Dove rivolgersi:

Comune di Reggio Calabria via Torrione prol.to n. 2/N - 2° piano

Mail: protocollo@postacert.reggiocal.it